

Regione Autonoma della Sardegna


Assessorato dell'Igiene e Sanità

e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Piani nazionali di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e della brucellosi ovina e caprina – Attività di mantenimento delle qualifiche sanitarie del territorio regionale - Anno 2005 -.


L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTO il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità n. 4652 del 17 dicembre 1998 recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;
- VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
- VISTO il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
- VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

*Regione Autonoma della Sardegna*

- VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429 concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina e bufalina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari;
- VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196
- VISTA La Decisione della Commissione 2001/853/CE del 3 dicembre 2001
- ATTESO che la normativa vigente prevede, qualora i territori provinciali e regionali siano dichiarati ufficialmente indenni dalle malattie di cui all'oggetto, che l'Autorità sanitaria regionale proceda ad una rimodulazione delle attività di controllo;
- RAVVISATA la favorevole situazione sul territorio regionale sulla base delle informazioni acquisite e dell'esperienza maturata,
- RITENUTO di dover modulare per l'anno 2005 le attività previste dal Piano quinquennale di controllo e di eradicazione della brucellosi ovina e caprina e bovina;
- PRESO ATTO che il Centro di Referenza per la brucellosi e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna hanno espresso parere positivo alle modifiche introdotte nelle azioni integrative;
- VISTO il parere conforme del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del Direttore del Servizio della Prevenzione ;

DECRETA



Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente decreto stabilisce:


- a) le misure sanitarie da applicare sul territorio regionale al fine del mantenimento delle qualifiche sanitarie in atto;
- b) le azioni di sorveglianza epidemiologica atte a proteggere gli allevamenti dalla brucellosi ovicaprina, in particolare rivolte alla individuazione delle fonti residue di infezione e dei fattori di rischio che possono compromettere lo stato sanitario degli allevamenti, che interessano:
- Gli animali destinati alla movimentazione;
 - Gli animali introdotti nel territorio regionale;
 - Gli animali macellati;
 - Gli allevamenti siti in zone dove il controllo è stato inferiore rispetto alla media del restante territorio regionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) “animale reattivo”:
- l'animale della specie ovina e caprina in cui, a seguito della esecuzione delle prove di laboratorio, si è riscontrata positività alla siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa bengala (SAR-Ag:RB), ma FdC negativo;
- b) “animale infetto di brucellosi ovi-caprina o bovina” :
- l'animale che, risultato positivo alla prova ufficiale di laboratorio FdC, oppure che, sottoposto ad accertamenti colturali o di altra natura, svela la presenza dell'agente eziologico.
- c) “allevamento a rischio di brucellosi ovi-caprina, di brucellosi bovina e di tubercolosi bovina”:
- 1) un allevamento in cui ad una verifica ufficiale sia risultata una non corretta applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 317/1996;
 - 2) un allevamento in cui ad una verifica ufficiale sia risultata una non corretta applicazione delle norme sulla movimentazione animale;
 - 3) un allevamento che sia stato focolaio di brucellosi ovi-caprina o di brucellosi bovina o di tubercolosi bovina, e sia stato risanato da meno di due anni.
 - 4) un allevamento che nel corso degli ultimi tre anni non ha effettuato alcun controllo ufficiale nei confronti della brucellosi ovicaprina.



Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 3

Brucellosi ovina e caprina

1. Campione random

- 1.1 In tutto il territorio regionale a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un tasso di probabilità del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non sono infetti.
- 1.2 Ai fini della pratica applicazione di tali metodi quantitativi, che stabiliscono i valori massimi accettabili di prevalenza, è stato selezionato con modalità random sul territorio regionale un campione di allevamenti, dichiarati ufficialmente indenni, che deve essere sottoposto a controllo sierologico.
- 1.3 Negli allevamenti selezionati deve essere sottoposto ai controlli sierologici ufficiali un campione significativo di animali, di età superiore ai sei mesi, come da tabella Allegato A. Il campione, tale da evidenziare al 99% di confidenza una prevalenza del 2%, deve essere selezionato in modo completamente casuale.

A tal fine sono riportate in Allegato B le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.


Il sorteggio delle aziende random e le sostituzioni degli allevamenti non più attivi sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

2. Movimentazione

Tutti gli ovini ed i caprini destinati alla movimentazione per commercio o per scopi riproduttivi verso un altro allevamento, devono essere sottoposti, con esito favorevole, ad un esame sierologico ufficiale, nello specifico siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa bengala (SAR-Ag:RB).

3. Macellazione ordinaria

- 3.1 All'atto della regolare macellazione, tutti gli ovini e caprini di età superiore ai sei mesi, di provenienza regionale ed extra regionale, devono essere sottoposti a prelievo di sangue al fine dell'effettuazione delle prove sierologiche ufficiali tramite siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa bengala (SAR-Ag:RB). I sieri sono accompagnati dai modelli 2 bis/33 in cui deve risultare, oltre che l'identificazione del singolo capo, il nominativo del proprietario o detentore, il Comune e la località dell'allevamento o stalla di commerciante



Regione Autonoma della Sardegna

sede dell'allevamento di partenza. Sarà indicata, inoltre, la sede del macello ed il relativo numero di riconoscimento.

- 3.2 Qualora gli esami risultino positivi (≥ 20 UIFC) alla FdC (fissazione del complemento), l'Istituto Zooprofilattico avrà cura di inviare copia del rapporto di prova sia al Servizio Veterinario richiedente che al Servizio Veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza del capo macellato. Il servizio veterinario competente avrà cura di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, compreso il controllo sierologico ufficiale di tutti gli animali dell'allevamento di provenienza, di età superiore ai sei mesi.
- 3.3 Qualora gli animali macellati regolarmente, rivenuti positivi, provengano da allevamenti situati al di fuori del territorio regionale, la comunicazione verrà inviata al Servizio Regionale della Prevenzione invece che al Servizio Veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza.
- 3.4 All'atto della macellazione degli animali infetti, come definiti dal decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992 n. 453, dagli stessi vengono prelevati, e inviati all'IZS della Sardegna, gli organi per le successive indagini di laboratorio dirette alla ricerca dell'agente eziologico, utilizzando l'apposito modello di accompagnamento.

4. Attività in allevamenti a rischio


Come azione integrativa è previsto che:

- 4.1 Negli allevamenti di cui all'art 2, lettera b, punti 1, 2 e 3, al fine del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne, i controlli sierologici siano effettuati comunque con cadenza annuale su tutti gli animali di età superiore ai sei mesi.
- 4.2 Tra gli allevamenti di cui all'art.2, lettera b, punto 4, che non sono stati controllati per la brucellosi negli ultimi tre anni, sia sorteggiato, con modalità random, un campione di allevamenti da sottoporre al controllo sierologico ufficiale, siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa bengala (SAR-Ag:RB), in grado di dimostrare al 99% di confidenza che la prevalenza all'interno di questi allevamenti è $<$ allo 0,5%, che rapportato alla popolazione dell'intera Sardegna rappresenterebbe una prevalenza complessiva comunque $<$ allo 0,2%.

L'individuazione ed il sorteggio di queste aziende random sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).

5. Modelli di accompagnamento sieri

I Servizi Veterinari inviano i campioni sierologici all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale avendo cura di indicare nelle schede di accompagnamento accuratamente compilate (Mod. 2 bis/33) il motivo del prelievo, che dovrà essere riferito ad una delle seguenti tipologie:



Regione Autonoma della Sardegna

- I – prelievo nell'ambito del piano di sorveglianza 2005 (allevamento sorteggiato);
- II – prelievo effettuato al macello;
- III – prelievo effettuato su allevamento controllato a seguito di positività riscontrata al macello;
- IV – prelievo effettuato su allevamento per il controllo della movimentazione (compravendita od altro);
- V – prelievo effettuato su allevamento epidemiologicamente collegato;
- VI – prelievo effettuato su allevamento sospetto;
- VII – prelievo effettuato su allevamento infetto o infetto al precedente controllo;
- VIII – prelievo effettuato su allevamento a rischio.


6. Attività presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

- 6.1 Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni inviati al laboratorio, sia superiore al 2%, l'Istituto Zooprofilattico avrà cura di effettuare l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.
- 6.2 Come contemplato dalle norme vigenti ogni singolo siero SAR positivo è comunque esaminato anche con la FdC.
- 6.3 Nel caso che uno o più campioni diano esito positivo alla FdC, l'Istituto Zooprofilattico, in collaborazione con i Servizi Veterinari, procedono all'espletamento di tutte le indagini di laboratorio necessarie per confermare od escludere la presenza dell'agente eziologico della brucellosi nell'allevamento.
- 6.4 L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ricevuti i campioni di sangue per le prove sierologiche ufficiali, è tenuto a trasmetterne gli esiti al Servizio della Prevenzione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, eventualmente con l'ausilio di sistemi informatici.

7. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

Qualora in un allevamento ovino o caprino si rinverano uno o più positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni per l'insorgenza di focolaio:

- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;



Regione Autonoma della Sardegna

- b) effettuazione dell'indagine epidemiologica che deve essere inviata all'OEVR, presso il Servizio Regionale della Prevenzione;
- c) nell'allevamento di provenienza e in quelli epidemiologicamente ad esso collegati, il Servizio Veterinario effettua immediatamente i prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai sei mesi da sottoporre alle prove ufficiali previste;
- d) i Servizi Veterinari procedono all'abbattimento dei capi risultati positivi e dei reattivi;
- e) all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali del comma d), come definiti dal decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, dagli stessi vengono prelevati gli organi per le successive indagini di laboratorio per la ricerca dell'agente eziologico.

8. *Flussi informativi*

8.1 I Servizi Veterinari delle Aziende USL trasmettono gli esiti delle sieropositività allo scrivente Assessorato immediatamente via telefax.

8.2 Gli stessi provvederanno a trasmettere i dati delle attività svolte con cadenza trimestrale, distinti secondo le tipologie riportate al precedente punto 5.

9. *Analisi del rischio*

Verrà effettuata, una analisi del rischio in collaborazione con l'OEVR, il Centro di Referenza della brucellosi di Teramo, e dell'IZS della Sardegna.


Alla luce dello stato epidemiologico della malattia, quindi, potrà essere modulata l'intensità delle attività integrative previste dal presente decreto.

Articolo 4

Tubercolosi bovina e bufalina

1. In tutto il territorio regionale dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2005 sono sottoposti a controllo ufficiale tramite prova della intradermoreazione tutti gli animali di età superiore alle sei settimane degli allevamenti di produzione latte e degli allevamenti a rischio, come definito dal presente decreto all'art. 2.
2. In caso di introduzione di animali della specie bovina o bufalina, ogni capo movimentato deve essere sottoposto all'arrivo nella azienda di destinazione a prova tubercolinica non prima di quindici giorni e non oltre quarantadue giorni dopo la partenza dall'allevamento di provenienza. Durante detto periodo l'animale deve essere assolutamente tenuto in isolamento e non può essere spostato verso altri allevamenti prima dell'esito favorevole della prova tubercolinica.





Regione Autonoma della Sardegna

3. Qualora la situazione epidemiologica nei confronti della tubercolosi lo renda necessario, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità può disporre, anche dietro motivata richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o dell'Azienda Unità Sanitaria Locale interessata, l'ulteriore svolgimento di azioni sanitarie, indagini di laboratorio ed, oltre la prova della tubercolina, anche l'utilizzo di ulteriori presidi diagnostici.

Articolo 5

Brucellosi bovina e bufalina

1. Attività prevista


In tutto il territorio regionale e conformemente all'articolo 15 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 in ogni allevamento dichiarato ufficialmente indenne tutti gli animali di età superiore ai dodici mesi sono sottoposti ad un controllo sierologico annuale.

I bovini, di età superiore ai dodici mesi, destinati alla movimentazione per commercio o per scopi riproduttivi verso un altro allevamento, devono essere sottoposti, con esito favorevole, all'esame sierologico ufficiale, praticato nei trenta giorni precedenti lo spostamento.

2. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

Qualora si rinvenivano uno o più positivi alla FdC, come definiti al presente decreto nell'articolo 2 (definizioni), devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decr. Min. 27 agosto 1994 n. 651 e Decr. Min. 12 agosto 1997 n. 429, per l'insorgenza di focolaio, tra le quali:

- a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
- b) effettuazione dell'indagine epidemiologica che deve essere inviata all'OEVR, presso il Servizio Regionale della Prevenzione;
- c) nell'allevamento di provenienza e in quelli epidemiologicamente ad esso collegati, il Servizio Veterinario effettua immediatamente i prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi da sottoporre alle prove ufficiali previste
- d) i Servizi Veterinari procedono all'abbattimento dei capi positivi;
- e) all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali infetti, come definiti dal Decr. Min. 27 agosto 1994 n. 651, dagli stessi vengono prelevati gli organi per le successive indagini di laboratorio tese alla ricerca dell'agente eziologico.



Regione Autonoma della Sardegna

3. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di capi sospetti

Qualora in un allevamento bovino si rinvenivano uno o più capi sospetti (SAR-Ag:RB + ed FdC -) come definiti al Decr. Min. 27 agosto 1994 n. 651, nell'allevamento devono essere poste in essere le seguenti azioni:

- a) isolamento dell'animale sospetto;
- b) effettuazione dell'indagine epidemiologica che deve essere inviata al Servizio Regionale della Prevenzione;
- c) visite cliniche dei bovini dell'allevamento
- d) ripetizione dell'esame sierologico sul capo sospetto;
- e) eventuali altre indagini di laboratorio anche su altri capi dell'allevamento.

Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui al punto b), c) ed e) diano esito favorevole, l'animale non deve più considerarsi sospetto.

Articolo 6


Leucosi bovina enzootica

1. Nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari e conformemente all' articolo 11, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 in ogni allevamento dichiarato indenne, è sottoposto a controllo sierologico il 20% degli animali di età superiore ai 24 mesi.
2. I bovini, di età superiore ai dodici mesi, destinati alla movimentazione per commercio o per scopi riproduttivi verso un altro allevamento, devono essere sottoposti, con esito favorevole, ad un esame individuale ufficiale effettuato non oltre trenta giorni prima del carico (art.13 del D. M. 2 maggio 1996, n. 358).

Articolo 7

Territori ed allevamenti sprovvisti di qualifica

1. Negli allevamenti che ancora non hanno raggiunto la qualifica di ufficialmente indenne e relativamente alla leucosi bovina, in tutti gli allevamenti della provincia di Oristano, sono mantenute in essere tutte le attività sanitarie previste dai regolamenti concernenti i piani di eradicazione della tubercolosi, della brucellosi, della leucosi bovina e della brucellosi ovina e caprina sino al raggiungimento delle caratteristiche essenziali e dei requisiti idonei a determinare i presupposti per la concessione delle predette qualifiche.



Regione Autonoma della Sardegna

Articolo 8
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito, a mente dell'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 2.065,82 ad un massimo di € 9.296,22. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582, 27.

2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto, ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Articolo 9

1. I Sindaci, i Direttori Generali delle Aziende unità sanitarie locali, i Veterinari Ufficiali e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto che entra in vigore a decorrere dal 1 marzo 2005 e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Regione Sardegna.

Cagliari, li **14 MAR 2005**

L'ASSESSORE
- Prof. ssa Nerina Dirindin-



SF/497
DC/Dir.Serv.4
MG/Dir.Gen.

